



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ALLEGATO O ) ALLA DELIBERAZIONE N 116 DEL 11 FEBBRAIO 2019

## **CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL COQ ALL'ASL VCO DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA**

### **TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile della SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017;

### **E**

**Il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via Lungolago Buozi, 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo svolgimento di attività specialistica istituzionale di dermatologia ricomprendente anche la "mappatura nevi" da svolgere presso i poliambulatori della ASL VCO a favore di pazienti esterni.

L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOC Gestione Attività territoriali (Assistenza Specialistica Ambulatoriale), la quale rappresenta centro di imputazione dell'attività di collaborazione e curerà ogni altro adempimento amministrativo connesso.

### **ART. 2**

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 20 ore mensili da espletare nei giorni e negli orari da concordare.

L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività.

### **ART. 3**

L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.





**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'ASL VCO dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile. La copertura per il rischio infortuni e malattia professionale dovrà essere garantita dal COQ o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

#### **ART. 4**

Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in € 60,00 (sessanta) onnicomprensivo in analogia alle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN. L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuto a pagare entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C bancario del COQ.

In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.

#### **ART. 5**

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli

#### **ART. 6**

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09, l'A.S.L. VCO si impegna a fornire al personale coinvolto nell'attività, di cui alla presente convenzione, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - Prevenzione della corruzione.

Il COQ si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **ART. 7**

La convenzione avrà durata dall'**1/1/2019 al 31/12/2019**. Le parti concordano altresì che, nell'ipotesi di definizione e termine della fase sperimentale da parte della Regione Piemonte, le condizioni previste dal presente accordo potranno essere riviste in corso d'anno.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambi le parti da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 30 giorni di preavviso.

## **ART. 8**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede presso il Tribunale di Verbania.

## **ART. 9**

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n. 131, il presente atto é soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, \_\_\_\_\_

Omegna \_\_\_\_\_

**CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Mauro Carducci

**A.S.L. V.C.O.**  
**IL RESPONSABILE SOS**  
**LIB. PROFESSIONE-UFF.CONVENZIONI**  
Dr.ssa Anna Rosa Bellotti